



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 11/06/2020

### FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 3 aprile 2008 e estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 13 marzo 2014, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo il rimborso di euro 1.297,27, a titolo di commissioni finanziarie, spese di istruttoria, commissioni di intermediazione e premio assicurativo.

Il ricorrente chiede altresì il rimborso di due quote per un importo complessivo di euro 420,00, trattenute in sede di conteggio estintivo in quanto erroneamente ritenute insolte dall'intermediario.

L'intermediario si è costituito tardivamente, eccependo, preliminarmente, (1) il difetto di legittimazione passiva, atteso che la società cedente il credito oggetto del ricorso aveva conservato l'incarico di provvedere, in nome e per conto della banca cessionaria, alla gestione e all'incasso del credito ceduto, ivi compresa la fase dell'estinzione anticipata del prestito; (2) la carenza della documentazione prodotta dalla controparte, atteso che in atti non risulta versato il contratto, ma solamente il conteggio estintivo ed una comunicazione periodica del 31/5/2013; nel merito, con riferimento alle commissioni finanziarie e agli oneri assicurativi, di aver rimborsato, ad integrazione di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo l'ulteriore importo di euro 525,32, da imputarsi per euro 30,22 a titolo di commissione finanziaria e per euro 495,30 a titolo di oneri assicurativi. In sede di riscontro al reclamo aveva eccepite altresì la non ripetibilità delle voci c.d. *up front*, quali in particolare le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione; e l'avvenuto



rimborso, mediante assegno postale dell'11 aprile 2014, delle due quote considerate erroneamente insolute.

Replicando, il ricorrente produce copia del contratto che, per un errore "tecnico", non risultava allegato al ricorso; nonché documentazione attestante la cessione del credito all'intermediario resistente.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene che la documentazione prodotta agli atti dal ricorrente da evidenza della cessione del credito *de quo* in favore dell'intermediario resistente, di talché non meritevole di pregio è l'eccezione sollevata dall'intermediario con riferimento al difetto di legittimazione passiva.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Premesso quanto sopra, il Collegio, ritiene che il rimborso effettuato, in sede di conteggio estintivo e mediante assegno emesso in favore del ricorrente - di cui l'intermediario produce copia agli atti - non sia soddisfacente della pretesa avanzata relativamente ai costi di gestione del prestito, considerato che l'importo corrisposto, correttamente calcolato applicando il criterio del *pro rata temporis*, non è tuttavia comprensivo delle spese di istruttoria non godute, alle quali, unitamente alle commissioni finanziarie e agli oneri



assicurativi, deve assegnarsi, sulla scorta della descrizione della relativa clausola contenuta nel contratto, natura *recurring* (così già, fra le più recenti, decisione n. 2304/2020).

Con riferimento alle commissioni di intermediazione, il Collegio, richiamando il proprio orientamento, ritiene *le stesse di natura up front, perché corrispettive di attività destinate a esaurirsi con la conclusione del contratto, dettagliatamente descritte in atti*, di talché, in ragione di quanto dappima evidenziato, il rimborso va calcolato applicando il criterio utilizzato per il conteggio degli interessi corrispettivi (decisione n. 4050/2020).

Quanto alla richiesta di restituzione delle due quote insolute, l'intermediario fornisce prova dell'avvenuto rimborso mediante trasmissione al ricorrente di un assegno postale il cui importo corrisponde alla pretesa formulata nel ricorso.

In questa prospettiva, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto, è pari a euro 389,09, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento ▶		120	
rate scadute ▶		71	
rate residue		49	
TAN ▶		6,96%	

  

% restituzioni	
in proporzione lineare	40,83%
in proporzione alla quota	19,14%

  

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	Comm. finanz. Intermed. (up front)	€ 2.671,20	€ 1.090,74	€ 511,27	€ 1.090,74	€ 0,00
○	Comm. agente/mediatore (up front)	€ 1.764,00	€ 720,30	€ 337,63		€ 337,63
○	Spese istruttorie (up front)	€ 126,00	€ 51,45	€ 24,12		€ 51,45
○	Oneri assicurativi (up front)	€ 1.213,00	€ 495,31	€ 232,17	€ 495,30	€ 0,01
<i>Rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 389,09
interessi legali						no

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 389,09.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI